

Registro dei verbali della seduta DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

SEDUTA DEL 23/04/2020

Delibera n. 2

Riguardante l'argomento inserito al n. 2 dell'ordine del giorno:

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI NOVELLARA (RE) PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO GENERALE. APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventi** questo giorno **23** del mese di **aprile**, alle ore **14:05**, in Reggio Emilia, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. La seduta si svolge **in modalità videoconferenza** per emergenza Covid-19, come previsto dal decreto del Presidente della Provincia n. 58 del 20/03/2020, ai sensi del d.l. 18/2020, art. 73, comma 1.

Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito del **Presidente Zanni Giorgio**, i Signori:

ZANNI GIORGIO	Presente
AGUZZOLI CLAUDIA DANA	Presente
MALAVASI ILENIA	Presente
GIBERTI NICO	Presente
CARLETTI ELENA	Presente
CARLETTI ANDREA	Assente
MANARI ANTONIO	Presente
FANTINATI CRISTINA	Presente
BRONZONI CARLO	Presente
MONICA FRANCESCO	Presente
CAVATORTI ELISA	Presente

Presenti n. **10** Assenti n. **1**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Carletti Andrea

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

Come scrutatori vengono designati: Claudia Aguzzoli e Carlo Bronzoni.

Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

OMISSIS

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 30, comma 1, del D.lgs n° 267/00 che stabilisce: "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni".
- l'art. 30, comma 1 del D.Lgs n° 267/00 che stabilisce; "Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie".
- l'art. 42, comma 2 lett. c del D.lgs n° 267/00 che attribuisce al Consiglio la competenza limitata ad alcuni atti fondamentali quali "le convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative";
- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 in combinato disposto con l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 che prevede la possibilità per gli Enti, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria;

PRESO ATTO CHE la Provincia di Reggio Emilia ed il Comune di Novellara (RE), ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - Ministero dell'Interno, hanno ravvisato l'opportunità e la convenienza di porre in essere la gestione in forma associata delle funzioni di Segreteria generale quale forma di collaborazione tra i due enti;

RITENUTO che tale forma di collaborazione, improntata allo scambio reciproco di esperienze e di buone pratiche, potrà contribuire alla crescita e allo sviluppo di entrambi gli Enti;

CONSIDERATO CHE, sulla base di dati oggettivi (consistenza demografica, classificazione delle sedi di segreteria, complessità strutturale dei due Comuni) gli Enti hanno convenuto i ruoli da assumere per i profili amministrativi di gestione del rapporto e le quote percentuali di riparto delle spese;

DATO ATTO quindi che:

- ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m. ogni Comune deve avere un Segretario Comunale titolare, dipendente dall'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari e che, ai sensi del successivo art. 98 comma 3, i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di Segreteria Comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale dell'ex-Agenzia;
- l'art. 10 comma 1 del DPR 4/12/97 n. 465, emanato in attuazione dell'art. 17 comma 78 della L. 127/97 e s.m.i in materia di status dei segretari comunali, prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra Enti, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, per lo svolgimento in forma associata dell'ufficio di Segreteria e che con delibera dell'ex-Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari – Cons. Naz. Amm. n. 46 del 12/4/05 sono stati

- fissati condizioni e limiti per il convenzionamento;
- la deliberazione n. 181 adottata nella seduta del 4 aprile 2002 con cui il Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex-Agenzia ha disposto che "l'istituto della convenzione ,(...) costituisce uno strumento volto a garantire, in armonia con le esigenze delle amministrazioni comunali interessate, l'effettivo ed ottimale espletamento delle funzioni da parte del Segretario";

CONSIDERATA la volontà dei rispettivi EELL di gestire in forma associata il servizio di Segreteria, avendo gli stessi raggiunto intese in tal senso;

RITENUTO pertanto di ricorrere al sistema del convenzionamento per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria, alla luce delle intese intercorse tra il Presidente e Sindaco interessati;

DATO ATTO che la costituzione della presente convenzione consente al Segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi che presiedono al buono e corretto andamento della Pubblica Amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa;

FATTO PRESENTE CHE è stato predisposto apposito schema di convenzione per la gestione associata in oggetto, che si allega sub A), composto di n. 9 articoli;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., nonché tutta la normativa di riferimento e le deliberazioni dell'Ex Agenzia susseguitesesi nel tempo in materia e sopra richiamate;

Visto l'art. 42, 2° comma, lett. c), del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, rilasciato per ragioni di opportunità dal dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, Ing. Bussei, in vece del dirigente ad interim del Servizio Affari Generali nonché Segretario Generale, dott. Tirabassi;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, rilasciato dal dirigente del Servizio Bilancio o suo sostituto;

Udita la relazione illustrativa svolta, su indicazione del Presidente, dal dott. A.L. Tirabassi, Segretario Generale e dirigente ad interim del Servizio Affari Generali;

Preso atto che nessun Consigliere chiede di intervenire nella discussione generale;

A seguito di votazione effettuata con voto palese e verificata dal Segretario e dagli scrutatori, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:

Presenti alla seduta	n. 10	(assenti: Carletti Andrea)
Presenti alla votazione	n. 10	
Voti favorevoli	n. 8	(Zanni Giorgio, Aguzzoli Claudia Dana, Malavasi Ilenia, Giberti Nico, Carletti Elena, Manari Antonio, Monica Francesco, Cavatorti Elisa)

Voti contrari n. 0
Astenuti n. 2 (Fantinati Cristina, Bronzoni Carlo)

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, lo schema di convenzione con il Comune di Novellara (RE) per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segretario Generale, composto di n. 9 articoli, il cui testo viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato "A"), dando mandato al Presidente per la sua sottoscrizione;

2. DI INDIVIDUARE quale Ente capo-convenzione la Provincia di Reggio Emilia, che si farà carico di ogni adempimento connesso a tale posizione datoriale nei confronti del Segretario titolare della sede di Segreteria, come da accordi conclusi fra il Presidente della Provincia e il Sindaco di Novellara;

3. DI DARE ATTO che:

- la Provincia provvederà all'inoltro della presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli, al Ministero dell'Interno - Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, per il seguito di competenza;
- la presente convenzione decorre dal 1° maggio 2020 o, se successivo, dal giorno dopo la sua presa d'atto da parte del Ministero dell'Interno - Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, e avrà durata fino al 31/12/2022, come precisato all'art. 7 della convenzione medesima.

Infine,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

A seguito di votazione effettuata con voto palese e verificata dal Segretario e dagli scrutatori, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:

Presenti alla seduta n. 10 (assenti: Carletti Andrea)
Presenti alla votazione n. 10
Voti favorevoli n. 8 (Zanni Giorgio, Aguzzoli Claudia Dana, Malavasi Ilenia, Giberti Nico, Carletti Elena, Manari Antonio, Monica Francesco, Cavatorti Elisa)
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 2 (Fantinati Cristina, Bronzoni Carlo)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

- A) schema di convenzione;
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.

Presidente della Provincia
F.to Zanni Giorgio

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVELLARA E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO GENERALE

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno ____ del mese di ____

tra

la Provincia di Reggio Emilia, rappresentata da ____

e

il Comune di Novellara , rappresentato da ____

PREMESSO CHE

l'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, con deliberazione del Consiglio provinciale n. ____ del ____ e l'Amministrazione comunale di Novellara, con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____, delibere entrambe immediatamente eseguibili, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dall'art.4, comma 4bis, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n.78, convertito con la Legge 6 agosto 2015 n.125, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

La Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Novellara, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato le funzioni di Segretario generale per migliorare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione.

ART. 2 - ENTE CAPO CONVENZIONE

La Provincia di Reggio Emilia assume la veste di Ente capo convenzione e il Segretario titolare della Provincia è individuato anche quale Segretario del Comune di Novellara. In applicazione della vigente disciplina, la segreteria convenzionata tra la Provincia di Reggio Emilia è classificata come segreteria di classe IA

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO GENERALE

Al Presidente della Provincia, sentito il sindaco del Comune di Novellara, compete la nomina, la revoca e la sostituzione del Segretario generale, nelle forme previste dalla vigente disciplina.

ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Segretario nominato esercita, in conformità a quanto disposto dall'art.97 del D.Lgs.267/2000, le funzioni previste dalla Legge, dagli Statuti, dai Regolamenti e ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco e dal Presidente della Provincia.

Il Segretario dovrà prestare servizio in ciascuno dei due Enti associati in misura proporzionale rispetto alle percentuali di ripartizione dei costi della convenzione.

Gli Enti determineranno le modalità di svolgimento del servizio in accordo fra loro e di concerto col Segretario in modo da assicurare l'ottimale espletamento di tutte le funzioni previste.

Il segretario disporrà presso ciascuna delle sedi convenzionati di un ufficio e di adeguate attrezzature tecnologiche, affinché egli possa adeguatamente svolgere le funzioni per conto delle Amministrazioni.

ART. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Al Segretario compete il trattamento economico stabilito per le sedi convenzionate dai vigenti CCNL dei Segretari comunali e provinciali e dagli eventuali contratti decentrati; in particolare ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio

2001, spetta una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37 comma 1 lettere da a) ad e) in godimento. Per ciò che riguarda la retribuzione di risultato, il Presidente della Provincia e il Sindaco determinano gli obiettivi per i due Enti e le modalità di verifica e corresponsione di tale voce contrattuale, con oneri ripartiti secondo quanto previsto in sede di programmazione. I compensi derivanti dall'attività rogatoria sono trasferiti dal Comune alla Provincia che provvederà a inserirli nel trattamento economico complessivo.

ART.6 - RAPPORTI FINANZIARI

I due Enti convenzionati concorrono alla spesa relativa al trattamento economico del Segretario in rapporto alle prestazioni presso ciascuna Amministrazione, secondo le seguenti misure: 2/3 della spesa a carico della Provincia e 1/3 a carico del Comune. Nella stessa misura verranno ripartiti tra i due enti gli altri oneri derivanti dal rapporto di lavoro, tra cui spese per la formazione e per i buoni pasto; i costi delle missioni saranno posti a carico dell'ente per il quale esse sono svolte.

Il compenso di cui sopra sarà contabilizzato e pagato dalla Provincia, che chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota parte a carico del Comune.

La Provincia invierà ogni sei mesi al Comune il rendiconto delle spese sostenute nel semestre, unitamente alla specificazione di ogni singola spesa e al piano di riparto tra i due Enti convenzionati.

Il Comune provvederà al rimborso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

ART. 7 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La presente convenzione decorre dal 1° maggio 2020 o, se successivo, dal giorno dopo la sua presa d'atto da parte dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, e avrà durata fino al 31/12/2022.

La presente convenzione può essere sciolta in qualsiasi momento mediante conformi atti deliberativi consiliari dei due Enti convenzionati oppure per recesso di uno dei due Enti, con deliberazione motivata del Consiglio da comunicare all'altro Ente; in quest'ultimo caso il recesso avrà effetto e la convenzione si intenderà risolta trascorsi tre mesi dalla comunicazione.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge, del CCNL, dei regolamenti e statutarie dei rispettivi Enti che disciplinano le convenzioni tra Enti e quelle attinenti allo stato giuridico ed economico del Segretario.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli, sarà trasmessa alla ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

ART. 9 REGISTRAZIONE

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art.16 della Tabella allegato b) al DPR 26/10/1972, n.642 e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4, Tariffa Parte II, allegata al DPR 26/4/1986, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

Per la Provincia di Reggio Emilia

Per il Comune di Novellara

Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali
Proposta N° 2020/521

Oggetto: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI NOVELLARA (RE) PER IL SERVIZIO IN
FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO GENERALE. APPROVAZIONE

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 17/04/2020

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
SOSTENIBILE E PATRIMONIO

F.to BUSSEI VALERIO

Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali
Proposta N° 2020/521

Oggetto: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI NOVELLARA (RE) PER IL SERVIZIO IN
FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO GENERALE. APPROVAZIONE

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 20/04/2020

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 2 DEL 23/04/2020

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI NOVELLARA (RE) PER IL SERVIZIO
IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO GENERALE.
APPROVAZIONE

Ai sensi degli artt. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della suddetta deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, dal 06/05/2020

Reggio Emilia, lì 06/05/2020

IL RESPONSABILE

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.